

# IL PROTOCOLLO DI NAGOYA E LE RISORSE GENETICHE

IL PROTOCOLLO ENTRATO IN VIGORE NEL 2014 INDIVIDUA UN SISTEMA DI REGOLE PER ACCEDERE ALLE RISORSE GENETICHE E RIPARTIRE IN MODO GIUSTO ED EQUO I BENEFICI CHE DERIVANO DALLA LORO UTILIZZAZIONE. L'ITALIA, IN QUANTO FORNITORE E UTILIZZATORE DI RISORSE GENETICHE, DEVE PORRE GRANDE ATTENZIONE AL TEMA.

Un sistema di regole per accedere alle risorse genetiche e ripartire in modo giusto ed equo i benefici che derivano dalla loro utilizzazione (*Access and benefit-sharing, Abs*) è l'oggetto del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica (*Cbd*) di Rio de Janeiro.

La sua entrata in vigore, il 12 ottobre 2014, segna una svolta nel percorso della comunità internazionale verso la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile delle sue componenti. L'esigenza di definire a livello internazionale un accordo globale in materia di trasferimento e utilizzo di risorse genetiche e conoscenze tradizionali a esse associate nasce dalla necessità di contrastare il dilagante fenomeno della "biopirateria" nei confronti dei paesi in via di sviluppo. La *Cbd* ne tiene conto nel definire i propri obiettivi e, attraverso l'articolo 15, traccia i fondamenti di quello che, a conclusione di un negoziato svoltosi a cavallo di due secoli, si concretizza nel protocollo di Nagoya.

È dunque la *Cbd* che introduce il diritto di sovranità degli stati sulle proprie risorse naturali alle quali appartengono le risorse biologiche e genetiche, e afferma la conseguente regola secondo cui "spetta ai governi e alle legislazioni nazionali regolarne l'accesso".

Questo principio è particolarmente innovativo, poiché si oppone alla tesi che fino ad allora qualificava tali risorse come "patrimonio comune dell'umanità", non appartenenti a nessuno stato e quindi liberamente disponibili.

Nel corso del negoziato del protocollo si è posta la questione dell'esistenza di una serie di strumenti internazionali che si occupavano, già allora, da punti di vista settoriali, del tema dell'accesso alle risorse genetiche. Tra questi il trattato *Fao* sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione aveva stabilito un sistema multilaterale per la ripartizione dei benefici e l'accesso ad alcune risorse

considerate fondamentali per la sicurezza alimentare.

L'esigenza di trovare un equilibrio a livello globale fra gli interessi di settori diversi viene riconosciuta dal protocollo indirizzando le parti contraenti a implementare gli altri strumenti internazionali, coerenti e non in contrasto con la *Cbd* e il protocollo, in uno "spirito di reciproco sostegno".

Il sistema bilaterale disciplinato dal protocollo di Nagoya si sostanzia nel comprovare la legalità dell'accesso alle risorse genetiche attraverso un "consenso informato preventivo" (*Prior informed consent, Pic*) dello stato fornitore e nel regolare la ripartizione dei benefici con specifici accordi definiti "termini reciprocamente concordati" (*Mutually agreed terms, Mat*).

Le risorse genetiche vegetali, animali, microbiche, terrestri e marine e l'uso delle biotecnologie sono oggi alla base di molte attività di ricerca di base e applicata, e sono fondamentali per lo sviluppo di nuovi prodotti in svariati settori. Considerevole è la richiesta di accesso a risorse genetiche che proviene dal mondo della ricerca accademica, di laboratorio, dalle industrie biotecnologiche, farmaceutiche e cosmetiche o dall'agricoltura.

Il protocollo di Nagoya è stato firmato dall'Unione europea e dalla maggior parte dei suoi stati membri (inclusa l'Italia) il 23 giugno 2011: la competenza dell'Ue ad aderirvi deriva dal fatto che lo stesso disciplina una materia, quella

dell'ambiente, di competenza concorrente tra Ue e stati membri. Rientrando nella categoria dei cosiddetti "Accordi misti" necessita della ratifica di entrambi.

Per questo motivo il regolamento (UE) n. 511/2014 disciplina esclusivamente: "le misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione".

La regolamentazione dell'accesso alle risorse genetiche nei paesi dell'Unione è di competenza esclusiva degli stati.

Il cuore del regolamento è costituito dall'articolo 4, che impone a tutti gli utilizzatori di risorse genetiche e/o di conoscenze tradizionali, sul territorio dell'Unione, un obbligo cosiddetto di dovuta diligenza (*due diligence*).

Questo significa che ogni utilizzatore è tenuto a reperire, conservare e trasferire a utilizzatori successivi determinate informazioni che attestino che l'accesso alle risorse genetiche è avvenuto in conformità con le normative del paese da cui ha ottenuto le stesse.

Alla base del regolamento Ue vi sono una serie di studi settoriali effettuati su prassi già esistenti e consultazioni con i settori coinvolti che hanno fatto emergere i seguenti elementi:

- l'Unione è principalmente un utilizzatore e l'uso delle risorse genetiche è molteplice: interessa cosmetica, farmaceutica, agroalimentare, zootecnica, produzione di piante e sementi, vivaistica, biotecnologia industriale, orti botanici,

## PER APPROFONDIRE

*Il Protocollo di Nagoya e le risorse genetiche: accesso, utilizzo e ripartizione dei benefici*, pubblicazione del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2016.

[www.minambiente.it/notizie/esiti-del-convegno-il-protocollo-di-nagoya-e-le-risorse-genetiche-accesso-utilizzo-e](http://www.minambiente.it/notizie/esiti-del-convegno-il-protocollo-di-nagoya-e-le-risorse-genetiche-accesso-utilizzo-e)

<http://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-protocollo-di-nagoya-e-le-risorse-genetiche-accesso-utilizzo-e-ripartizione-dei-benefici>

collezioni colturali, orticoltura, controllo biologico, istituti di ricerca  
 - esistono già idonee buone pratiche sviluppate dagli stessi operatori europei e che pertanto vanno favorite  
 - gli utilizzatori commerciali non sempre si approvvigionano direttamente *in situ*, cioè nei luoghi di origine delle risorse genetiche, ma si avvalgono di intermediari, che hanno la capacità di conservare risorse genetiche in condizioni *ex situ*.  
 Da qui la scelta del regolamento di introdurre un registro Ue delle collezioni di risorse genetiche *ex situ*, dettata dall'esigenza di agevolare il mondo accademico e della ricerca di base nei numerosi scambi tra collezioni di risorse genetiche, soprattutto se finalizzati alla conservazione della biodiversità.  
 Il regolamento (UE) di esecuzione n. 2015/1866 disciplina nel dettaglio la procedura d'inserimento in tale registro delle collezioni di risorse genetiche presenti sul territorio dell'Unione, indicando i requisiti che ognuna di esse deve avere per poter essere considerata idonea. Dettaglia anche la disciplina della

*due diligence* e il riconoscimento a livello europeo delle migliori pratiche. L'Italia è estremamente ricca in biodiversità, dal livello genetico a quello ecosistemico. Nell'ambito dell'Unione europea è il paese con il più elevato numero e la maggiore densità di specie animali e vegetali; ciò, unitamente alle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico, lo rende nel contempo fornitore e utilizzatore di risorse genetiche. Per questo l'attenzione alla componente genetica della biodiversità e al suo utilizzo sostenibile, considerando anche il suo potenziale per lo sviluppo e le innovazioni future, è di fondamentale importanza per la competitività del paese. Alcune ricerche condotte per approfondire questo argomento, in vista della ratifica del protocollo e della regolazione nazionale della materia, lo confermano. Da una ricognizione commissionata a Ispra dal ministero dell'Ambiente sulle collezioni di risorse genetiche *ex situ* presenti in Italia, è emerso che oltre il 35% dei detentori di risorse genetiche sono fornitori verso paesi esteri, con finalità

prevalenti di ricerca e di conservazione, circa il 33% richiede l'accesso a risorse genetiche di paesi esteri e in molti utilizzano linee guida internazionali, codici di condotta o buone pratiche. Un'ulteriore ricognizione condotta da Unioncamere ha riguardato le imprese italiane operanti nel campo delle risorse genetiche. Si tratta di ambiti di ampia portata e sono in corso ulteriori attività volte ad affinare tale bacino. Una prima stima del "potenziale" di utilizzatori di risorse genetiche ha permesso di rilevare che oltre 15.000 società di capitale operano in settori potenzialmente riconducibili all'utilizzo/acquisizione di risorse genetiche, di cui il 41,3% opera nel settore cosmetico, il 33,6% nel farmaceutico, il 14,4% nell'agroalimentare e il 10,8% nei settori biochimico e biotecnologico.

**Anna Maria Maggiore**

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Abs National Focal Point  
 maggiore.annamaria@minambiente.it

## THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE

"The Access and Benefit-sharing Clearing-house" (<https://absch.cbd.int>) è una piattaforma web per lo scambio di informazioni sui meccanismi di accesso e condivisione dei benefici nell'ambito dell'applicazione del protocollo di Nagoya (Abs). Si tratta di uno strumento chiave per favorire la certezza giuridica e la trasparenza sulle procedure per l'accesso e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse genetiche in tutta la catena del valore, anche attraverso il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale.

### ABS-CH THE ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE



Home | About the ABSCH | Search | Submit | Country Profiles

The Access and Benefit-sharing Clearing-house (ABSCH) is a platform for exchanging information on ABS and a key tool for facilitating the implementation of the Nagoya Protocol. ⓘ



35 map by amCharts

Disclaimer

**71** Parties to the Nagoya Protocol

**04** Ratified, not yet Party

**127** Non-Parties